



**Verbale della riunione del Gruppo 8  
dell'Osservatorio di giurisprudenza di Milano  
del 22 gennaio 2018**

Il 22 gennaio 2018 alle 14.45 nella aula posta a disposizione dalla sezione IX del Tribunale, in presenza del Dott. Damiano Spera, si sono riuniti i componenti del “Gruppo 8” che, come noto, è impegnato nell’attività di studio degli orientamenti giurisprudenziali in tema di liquidazione del danno da lesione di lieve entità derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e dall’esercizio della professione sanitaria.

Le novità legislative rappresentate dall’ art. 2 D.L. n. 158-2012 convertito in L. 189-2012 (c.d. Legge Balduzzi), che aveva esteso la disciplina dell’art. 139 C.d.A. all’esercente la professione sanitaria e l’ art. 32 comma 3-ter e comma 3-quiater D.L. 1/2012 convertito in L.27/2012, che aveva modificato le modalità di accertamento delle lesioni biologiche previste dall’art. 139 Cod. Assicurazioni private in relazione sia alle modalità di accertamento medico legale del danno biologico temporaneo sia in relazione all’area di applicazione, avevano dato luogo a differenti orientamenti giurisprudenziali che l’Osservatorio milanese aveva ritenuto utile rilevare per individuare le soluzioni maggiormente condivise e favorire in tal modo la prevedibilità delle decisioni.

In occasione dell’Assemblea Nazionale degli Osservatori tenutasi a Milano dal 27 al 29 maggio 2016, il Gruppo 8 aveva riferito di aver messo a punto una scheda di rilevamento avente ad oggetto gli orientamenti giurisprudenziali seguenti a tale novità normativa e di averla diffusa tra il maggior numero di magistrati impegnati in decisioni su tale materia.

Il questionario era stato suddiviso in quattro brevi paragrafi, per monitorare gli orientamenti giurisprudenziali:

- 1) nei casi di applicazione diretta dell’art. 139 C.d.A.: danni da lesioni di lieve entità derivanti dalla circolazione dei veicoli a motori e natanti e derivanti dall’esercizio della professione sanitaria;
- 2) nella liquidazione dei danni da lesioni di lieve entità nelle altre ipotesi;
- 3) sui criteri di liquidazione del danno biologico temporaneo;
- 4) sul quesito medico legale utilizzato allorché viene applicata la tabella milanese.

La risposta è giunta da circa novanta giudici suddivisi tra Corte d’Appello, Tribunale e Uffici del Giudice di Pace del Distretto. L’attività di elaborazione delle schede ha evidenziato tuttavia incongruenze tali da non permettere il raggiungimento dell’auspicato criterio di scientificità che deve viceversa connotare ogni seria attività di studio e che vuole essere certamente proprio dell’Osservatorio.

Pertanto, dopo un vivace dibattito cui hanno partecipato tutti i presenti, nella riunione del 22 gennaio si è raggiunta la conclusione di modificare in senso di migliore utilità ogni futura attività di studio, abbandonando l’originario metodo di “intervista” che ha incontrato non poche resistenze, a favore di quello più tradizionale della raccolta giurisprudenziale.

Tenuto conto contestualmente dell'assoluta attualità delle tematiche inerenti il risarcimento del danno per lesioni di lieve entità, oggetto di costante evoluzione normativa e conseguentemente della più disparata interpretazione giurisprudenziale, si è deciso di iniziare *ex novo* la più capillare attività di monitoraggio delle sentenze pubblicate in materia e di procedere indi alla loro catalogazione utilizzando la nuova semplice scheda qui allegata.

Questa prevede la compilazione di una prima parte identificativa della decisione (Curia, sezione, giudice, numero della sentenza), cui fa seguito la sezione che delimita l'oggetto della controversia.

Viene quindi chiesto di indicare la tabella liquidativa applicata (art. 139 C.d.A. ovvero tabella dell'Osservatorio) e se sia stata riconosciuta una personalizzazione del danno. In ipotesi affermativa, si chiede di indicare i presupposti e la motivazione (per semplificare la compilazione della scheda sono state già indicate le casistiche più ricorrenti).

I componenti del Gruppo 8 e tutti gli Osservatori che vorranno collaborare, potranno quindi inviare le pronunce ritenute di interesse accompagnate dalla scheda compilata al Coordinatore del "Gruppo 8" all'indirizzo [info@studiolegalemoiraghi.it](mailto:info@studiolegalemoiraghi.it)

In occasione dei prossimi incontri, si procederà a fare il punto dei lavori recependo le osservazioni e i suggerimenti ritenuti opportuni e/o necessari.

A conclusione di questa nuova iniziativa di monitoraggio, si passerà alla elaborazione finale dei risultati e al loro più adeguato commento, che non prescindere dagli esiti dell'attività di Studio del neonato "Gruppo 9" non potendosi infatti scindere anche in ambito di micropermanenti la valutazione della sofferenza dalla personalizzazione del danno

Si rende noto che la prossima riunione del Gruppo 8 è stata già fissata per il giorno di **giovedì 22 febbraio 2018 h. 14.45**, nella saletta ANM, sita al primo piano del Tribunale, lato Freguglia, vicino al bar.

Marco Moiraghi